

FONDO DI SOLIDARIETA' FRA IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A.

REGOLAMENTO

X **Articolo 1**

Ad iniziativa del personale della Cassa e con il concorso del Consiglio di Amministrazione della Cassa si è costituito il "Fondo di Solidarietà fra il Personale della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia", in servizio ed in quiescenza, con sede presso la Direzione Generale della Cassa.

Articolo 2

Scopo del Fondo è di assistere moralmente e finanziariamente gli iscritti, sia in servizio che in quiescenza ed i loro familiari entro il 1° grado, i parenti entro il 2° grado purchè conviventi, i genitori, le vedove/i ed i figli (cancellato: **minorenni o inabili**) superstiti di iscritti al Fondo, purchè aventi diritto a pensione di reversibilità.

Il Fondo interviene nei casi di **effettiva** necessità, dipendenti da malattia e da altre cause, e può promuovere ed attuare iniziative di interesse collettivo o di gruppo.

Articolo 3

I mezzi sono costituiti dai contributi annui degli iscritti, dai contributi dall'Amministrazione della Cassa e dagli interessi derivanti dai capitali amministrati.

ISCRIZIONI AL FONDO

X **Articolo 4**

Possono iscriversi al Fondo i dipendenti in servizio a tempo indeterminato entro due anni dalla data di assunzione in pianta stabile.

L'iscrizione viene estesa automaticamente ai familiari superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità.

Articolo 5

Gli iscritti al Fondo si impegnano a versare annualmente un contributo, a seconda della qualifica, proposto dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e approvato dall'Assemblea degli iscritti, autorizzando la Cassa a trattenerli sullo stipendio, sulla pensione o **con addebito in conto corrente**. I contributi maturano dall'anno di iscrizione e sono dovuti in misura intera anche per frazioni di anno.

Articolo 6

Il versamento del contributo verrà effettuato mediante trattenuta sullo stipendio o sulla pensione del mese di dicembre, dell'anno cui si riferisce.

Nel caso di pensioni interamente pagate dall'INPS, il contributo dovrà essere versato direttamente dall'iscritto entro la fine dell'anno di riferimento.

Le quote mensili saranno adeguate nel caso di promozione a decorrere dall'anno stesso in cui si verifica l'evento.

Articolo 7

La cancellazione dell'iscrizione al Fondo si determina da parte del Consiglio:

- a) su domanda
- b) per mancato versamento dei contributi per più di due anni
- c) **per condotta indegna**

GLI ORGANI DEL FONDO

Articolo 8

Gli organi del Fondo sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti
- b) il Consiglio di Amministrazione

Articolo 9

Partecipano all'Assemblea tutti coloro che sono iscritti al Fondo.

Articolo 10

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria ed in via straordinaria.

Si convoca in via ordinaria:

- a) ogni anno per la relazione morale e finanziaria

Si convoca in via straordinaria:

- a) quando lo richiedono, per iscritto, almeno il 15% degli iscritti per sottoporre argomenti di interessi generale;
- b) quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- c) per la modifica del regolamento o per la cessazione dell'attività del Fondo.
La modifica del Regolamento del Fondo può essere effettuata anche con scelte proposte agli iscritti a mezzo posta, purché siano deliberate dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei propri componenti e sia garantito il **voto** degli iscritti in una misura non inferiore a quella prevista dalla lettera b) dell'articolo 12.

Articolo 11

Le Assemblee sono indette dal Consiglio mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, da inviare a ciascun iscritto tramite lettera semplice, almeno 12 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il Presidente **ed il Segretario** dell'Assemblea vengono eletti dall'Assemblea stessa su eventuale indicazione del Consiglio.

Articolo 12

Le Assemblee sono valide:

- a) in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata, **di persona e per delega**, almeno la metà più uno degli iscritti;
- b) in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti per le Assemblee ordinarie, e con la partecipazione, di persona o per delega, di almeno il 20% degli iscritti per le Assemblee straordinarie.

La seconda convocazione può essere indetta **non prima di 24 ore** dopo quella di prima convocazione.

Articolo 13

Per la partecipazione alle Assemblee possono essere rilasciate deleghe scritte. Ogni iscritto non può disporre di più di due voti oltre il proprio.

Le delibere dell'Assemblea, in qualunque caso, sono valide se prese a maggioranza assoluta, cioè pari alla metà più uno dei votanti.

Articolo 14

Per le Assemblee deve essere redatto il verbale, controfirmato dal Presidente **e dal Segretario** dell'Assemblea.

Articolo 15

Il Fondo è amministrato da un Consiglio composto da nove membri, con tutte le facoltà che per regolamento non siano demandate all'Assemblea.

Salvo i casi per i quali viene espressamente richiesta una maggioranza diversa, il Consiglio delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente

Il Consiglio è così composto:

- a) un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
- b) otto membri, eletti dall'Assemblea degli iscritti al Fondo fra gli iscritti stessi di cui:
due pensionati
due dirigenti e/o quadri direttivi
quattro appartenenti alle aree professionali

Qualora a seguito di promozioni, uno o più membri del Consiglio vengano ad appartenere a categorie diverse da quelle in cui risultavano all'atto delle elezioni, il mandato ai medesimi è da intendersi confermato fino allo scadere dei termini inizialmente stabiliti, purchè tutte le categorie del personale siano rappresentate. In caso contrario il membro promosso si intende decaduto e la categoria mancante viene ricoperta per cooptazione ai sensi del comma seguente. Questa disposizione non si applica nell'ultimo anno del mandato.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri di cui al presente articolo lettera b), il Consiglio provvede per cooptazione a nominare al loro posto quei candidati che nelle elezioni si trovino in graduatoria subito dopo i Consiglieri in carica. In caso di esaurimento della graduatoria, il Consiglio può nominare, una sola volta durante tutto il mandato ed all'unanimità, per ognuna delle categorie previste dal presente articolo, lettera b), una persona di sua fiducia che appartenga alla categoria da rappresentare.

Articolo 16

Il Consiglio dura in carica **quattro** anni con inizio dal 1° gennaio di ogni anno, salvo quanto disposto all'articolo 19.

Almeno quattro mesi prima della scadenza il Consiglio cura l'insediamento del Comitato Elettorale a norma dell'articolo 17, invitando gli iscritti a proporre al Comitato Elettorale stesso entro un mese dall'insediamento, gli elenchi dei candidati per il nuovo Consiglio.

Ogni elenco deve essere controfirmato da almeno venti iscritti e non può contenere più di dodici candidati. Ogni presentatore non può firmare più di un elenco. I candidati non possono firmarne alcuno.

Articolo 17

Il Comitato Elettorale sarà composto da cinque membri ordinari e quattro supplenti, tutti da reperire **a cura del Consiglio** fra persone che offrano le maggiori garanzie di correttezza.

(2° comma eliminato: "I cinque membri ordinari dovranno essere: uno funzionario o dirigente, due impiegati e/o quadri, uno subalterno o ausiliario e uno pensionato")

I quattro membri supplenti (eliminato: **"dovranno rappresentare le categorie suddette; essi"**) saranno chiamati a sostituire i membri ordinari in seno al Comitato solo in caso di definitiva assenza di uno o più di essi dai lavori del Comitato stesso.

I membri del Comitato Elettorale non possono essere candidati alle elezioni per il nuovo Consiglio.

Articolo 18

Il Comitato Elettorale procede ad ordinare in ordine alfabetico tutti i candidati proposti, compilando elenchi separati per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 15, lettera b). All'atto del voto ogni iscritto può esprimere, mediante crocettatura a fianco dei nomi prescelti, un massimo di cinque preferenze.

Ad ogni categoria di cui all'articolo 15, lettera b), non possono essere attribuite preferenze in numero superiore a quello dei candidati eleggibili.

L'indicazione delle preferenze attribuibili in totale e per ogni categoria deve essere riportata sulla scheda elettorale.

Articolo 19

Nel caso non venga presentato alcun elenco entro il termine di cui all'articolo 16, il Consiglio uscente è prorogato di un anno.

Se per ognuna delle categorie previste dall'articolo 15 lettera b) il numero dei candidati non è almeno doppio dei membri eleggibili, il Comitato Elettorale informerà entro dieci giorni il Consiglio del Fondo che provvederà ad aggiungere, ai nominativi presentati, un numero di candidati almeno doppio di quello mancante. I nominativi proposti si intenderanno approvati con la maggioranza di due terzi.

Articolo 20

Entro un mese dall'entrata in possesso degli elenchi di cui al precedente articolo 16 oppure, ove necessario, dell'articolo 19, il Comitato Elettorale dovrà provvedere alla consegna, a tutti gli iscritti, delle schede elettorali contenenti l'elenco dei candidati proposti, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento del Fondo.

Articolo 21

Le votazioni, a scrutinio segreto, vengono effettuate con le modalità previste in apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con la maggioranza qualificata di due terzi e dell'Assemblea ordinaria degli iscritti.

Il regolamento dovrà garantire la segretezza del voto e la possibilità di raccogliere il voto del maggior numero di iscritti; il Consiglio del Fondo provvederà a portarlo a conoscenza degli iscritti con le modalità ritenute più opportune.

Il regolamento per le elezioni potrà essere modificato nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 22

Il Comitato Elettorale, conclusesi le votazioni, procede allo scrutinio delle schede votate. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età.

Il Comitato proclama gli eletti, invita la Cassa a nominare il membro di sua competenza e convoca la prima riunione del nuovo Consiglio che deve essere tenuto entro venti giorni dalla proclamazione.

Adempiuto a quanto precede, il Comitato Elettorale decade dalle proprie funzioni.

Il Comitato Elettorale delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 23

Il Consiglio, insediatosi, provvede alla nomina delle cariche; elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Cassiere ed il Vice Segretario-Cassiere. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Segretario-Cassiere ne adempiono le funzioni il Vice Presidente ed il Vice Segretario-Cassiere.

(2° comma eliminato: **"Le nomine dovranno avvenire a scrutinio segreto, salvo modalità diverse approvate dalla unanimità dei componenti"**)

Nel caso vengano a mancare uno o più membri eletti di cui al primo comma del presente articolo, sostituiti ai sensi dell'articolo 15, il Consiglio dovrà provvedere nuovamente alla sua nomina.

Il Consigliere che sarà assente per più di tre riunioni consecutive decade automaticamente dall'incarico e verrà sostituito per cooptazione a norma dell'articolo 15.

Per ogni riunione di Consiglio deve essere redatto il verbale; i verbali **rimangono consultabili solo dai componenti del Consiglio.**

Il Presidente dovrà convocare il Consiglio del Fondo almeno quattro volte l'anno. Le sedute sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei membri ivi compresi il Presidente ed il Segretario-Cassiere od i loro sostituti ai sensi del primo comma del presente articolo. Il Presidente provvederà eccezionalmente alla sua convocazione su richiesta di almeno tre consiglieri.

Articolo 24

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario-Cassiere o, in caso di loro assenza, dai loro sostituti.

Articolo 25

Le disponibilità del Fondo verranno versate, **fino ad un max del 30%**, in conto corrente presso la Cassa e le restanti disponibilità verranno investite in titoli di stato.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la Segreteria del Fondo all'uso di contanti od altro per le spese di lieve entità o ricorrenti. In tale caso dovrà essere approvato un opportuno rendiconto annuale documentato nella prima riunione dell'anno successivo a quello cui le spese si riferiscono.

Articolo 26

La gestione è annuale e coincide con l'anno solare.

Alla fine di ciascun esercizio sarà cura del Consiglio di redigere ed approvare a maggioranza assoluta la relazione morale e finanziaria da portare a conoscenza dell'Assemblea degli iscritti entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di due terzi e per non più di due anni consecutivi, può deliberare di non convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 10, lettera a). In tale circostanza la relazione morale e finanziaria deve essere portata a conoscenza degli iscritti per lettera entro lo stesso termine del primo comma.

Articolo 27

Tutte le cariche (Consiglio e Comitato Elettorale) sono gratuite.

PRESTAZIONI DEL FONDO

Articolo 28

Le prestazioni del Fondo hanno solo carattere straordinario.

Articolo 29

Il diritto alle prestazioni decorre dal mese successivo alla data di iscrizione.

Articolo 30

Le prestazioni del Fondo sono prese in esame dal Consiglio di Amministrazione del Fondo:

- a) a richiesta dell'interessato
- b) d'iniziativa
- c) su segnalazione di iscritto al Fondo

Articolo 31

Il Consiglio del Fondo è autorizzato a richiedere, con le dovute cautele, ogni informazione idonea ad esattamente valutare le cause e lo stato di necessità del soggetto da sovvenite, valutazione da farsi nell'ambito della propria autonomia decisionale.

Articolo 32

In caso di urgenza il Presidente – o in sua assenza il Vice Presidente – è autorizzato a disporre sovvenzioni entro i limiti stabiliti dal Consiglio, informando il Consiglio stesso nella prima riunione.

Articolo 33

Il Consiglio del Fondo provvede ad approvare, con la maggioranza qualificata di due terzi, l'ammontare annuo dei contributi per le singole categorie.

In caso di aumento dovrà darne comunicazione a tutti gli iscritti entro il mese di aprile dell'anno
cui l'aumento si riferisce nei modi ritenuti opportuni.

Il Consiglio del Fondo ha deliberato di adeguare i contributi degli iscritti nel modo seguente:

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-------|
| a) | Aree professionali | € | 20,00 |
| b) | Quadri | € | 30,00 |
| c) | Dirigenti | € | 50,00 |
| d) | personale in quiescenza: | | |
| | 1) | titolare di pensione diretta: 75% del contributo previsto per il grado ricoperto al momento in cui l'iscritto ha lasciato il servizio | |
| | 2) | titolare di pensione di reversibilità o indiretta: 50% del contributo previsto per il grado ricoperto dal dante causa all'atto del pensionamento o della risoluzione del rapporto di lavoro | |

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato in data 13 novembre 1992 che il contributo annuo elargito dall'Azienda deve essere di importo uguale al contributo che risulta complessivamente versato dai dipendenti della Cassa.